

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO
SULL'ABITAZIONE**

Danubio Famiglia Plus

Condizioni Generali di Assicurazione

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del glossario, unitamente al DIP ed al DIP aggiuntivo, costituiscono il - Set Informativo - che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo



**Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20**

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

INDICE

GLOSSARIO	5
NORME GENERALI SEMPRE OPERANTI	11
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	11
Art.2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	11
Art.3 - Modifiche dell'Assicurazione	11
Art.4 - Aggravamento del Rischio.....	11
Art.5 - Diminuzione del Rischio	11
Art.6 - Oneri fiscali	11
Art.7 - Rinvio alle norme di legge	11
Art.8 - Buona fede.....	11
Art.9 - Territorialità	12
Art.10 Forma delle comunicazioni.....	12
Art.11 Altre assicurazioni	12
Art.12 Foro competente	12
Art.13 Recesso in caso di Sinistro.....	12
Art.14 Prescrizione	12
Art.15 Proroga dell'Assicurazione	12
Art.16 - Denuncia di Sinistro – Obblighi dell'Assicurato.....	12
Art.17 - Esagerazione dolosa del danno	13
Art.18 - Incarico ai periti	13
Art.19 - Pagamento dell'Indennizzo / Risarcimento	13
Art.20 - Limite massimo di Indennizzo / Risarcimento	13
Art.21 Procedura per la valutazione del danno.....	13
Art. 22 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	14
A)- SEZIONE INCENDIO, FURTO/RAPINA/ESTORSIONE, CRISTALLI E LASTRE	14
A1 - NORME COMUNI	14
Art.1 - Cose di proprietà di terzi	14
Art.2 - Deroga alla Regola proporzionale	14
Art.3 - Pagamento di anticipi su Indennizzi	14
Art.4 - Rinuncia al diritto di surrogazione.....	15
Art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	15
Art. 6 – Titoli di credito	16
Art. 7 – Raccolte e collezioni.....	16
Art. 8 – Ispezione delle cose assicurate.....	16
Art. 9 – Trasloco delle cose assicurate	16
Art. 10 – Rimborso onorari del perito	16
A2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	16
Art.1 - Rischi Assicurati.....	16
Art.2 - Garanzie aggiuntive:	17
Art.2.1 - Acqua condotta	17
Art.2.2 - Eventi atmosferici	18
Art.2.3 - Fenomeno elettrico.....	18
Art.2.4 - Gelo	18
Art.2.5 - Spese ricerca e riparazione a seguito di guasto da acqua condotta	18
Art.2.6 - Spese relative ai danni derivanti da rigurgito o rottura di fognature	19



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art.2.7 - Spese relative al rimpiazzo di combustibile	19
Art.2.8 - Atti vandalici, scioperi, tumulti e sommosse.....	19
Art.2.9 - Sovraccarico neve.....	19
Art.3 - Esclusioni.....	19
Art.4 - Limiti di Indennizzo.....	20
Art.5 - Parificazione danni da Incendio.....	20
A3 - CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	20
Art.1 - Rischio locativo	20
Art.2 - Ricorso terzi	21
A4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO/RAPINA/ESTORSIONE	21
Art.1 Oggetto dell'Assicurazione	21
Art. 2 - Limiti di Indennizzo per l'Assicurazione Furto	23
Art. 3 - Diritto di Surrogazione.....	24
Art. 4 - Caratteristiche costruttive – Mezzi di chiusura e protezione	24
Art.5 - Esclusioni.....	25
Art.6 - Reintegro della somma assicurata	26
Art.7 - Recupero delle cose rubate.....	26
Art.8 - Disabilitazione.....	26
Art.9 Ponteggi e impalcature.....	26
Art.10 Presenza di Impianto di allarme	26
Art.11 Mezzi di chiusura non conformi	27
A5 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PROTEZIONE SUPER INCENDIO E FURTO	27
A6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CRISTALLI E LASTRE	27
Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione	27
Art.2 - Esclusioni.....	28
B) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC	28
B1 - RC BASE	29
Art.2 - Responsabilità civile della committenza	29
Art.3 - Inquinamento accidentale	29
Art.4 - Fuoriuscita di liquidi.....	29
Art.5 - Persone non considerate terzi.....	30
Art.6 - Esclusioni.....	30
B2 - RC CAPOFAMIGLIA	30
Art.1 - Descrizione delle garanzie – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).....	30
Art.2 - Responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O.).....	32
Art.3 - Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici.....	32
Art.4 - Persone non considerate terzi.....	33
Art.5 - Esclusioni.....	33
Art.6 - Operatività delle garanzie.....	33
Art.7 - Pluralità di Assicurati.....	33
B3 - CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE GARANZIE:.....	34
Art.9 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.....	34
C) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANUBIOENERGIA	34
Art.1 - Rischi assicurati	34
Art. 2 Esclusioni	34
Art. 3 – Limitazioni	36
Art. 4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	36
Art. 5 – Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo	36
Art. 6 – Valore dell'impianto e assicurazione parziale	37



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE.....37
INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... 42



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

GLOSSARIO

Abitazione	Vedi - Fabbricato
Animali domestici:	Cani e gatti legalmente detenuti e denunciati, forniti di libretto sanitario.
Area Riservata/Clienti:	Area personale, dove collegandosi al sito www.donauassicurazioni.it ; ed effettuata la registrazione, è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione. Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
Cassaforte:	<ul style="list-style-type: none">• pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi condotti con azione termica o con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;• movimento di chiusura a chiave e/o combinazione;• idoneo dispositivo di ancoraggio nel solaio o nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del solaio o del muro stesso.
Condizioni Generali di Assicurazione:	Le clausole che regolano gli aspetti generali dell'Assicurazione e che vengono integrate dalle condizioni speciali ed aggiuntive ("CGA"). Mobili ed arredamento in genere, capi di vestiario, valori e preziosi, raccolte e collezioni, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature elettroniche in genere e quant'altro di inerente l'abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobili, arredamento od attrezzatura ed apparecchiature elettroniche in genere dell'eventuale studio, ufficio professionale o gabinetto medico dell'Assicurato, purché contenuti nell'Abitazione o in locali con essa direttamente comunicanti; mobili, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell'abitazione con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all'Abitazione. Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l'Abitazione nonché i beni in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione.
Contenuto dimora abituale:	
Contenuto dimora non abituale (saltuaria):	Mobili ed arredamento in genere, capi di vestiario, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme e quant'altro di inerente l'abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobili, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell'abitazione e con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all'abitazione. Sono



esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l'abitazione nonché i beni in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione, valori e preziosi, raccolte e collezioni, pellicce, argenteria e, se di valore superiore a € 1.000,00 per singolo oggetto, quadri, tappeti ed oggetti d'arte.

- Contraente:** La persona, fisica o giuridica, che stipula l'Assicurazione.
- Cose:** Oggetti materiali e, limitatamente all'assicurazione Responsabilità Civile, animali;
- Danni materiali e diretti:** I danni materiali che le Cose assicurate subiscono direttamente a seguito del verificarsi di un evento coperto dall'Assicurazione;
- Dimora abituale:** Quella relativa alla residenza anagrafica dell'Assicurato e comunque l'Abitazione principale in cui l'Assicurato dimora per la maggior parte dell'anno;
- Dimora saltuaria:** Quella di cui l'Assicurato gode della disponibilità, ma dove non dimora abitualmente o che concede in locazione a Terzi;
- Dipendenze del fabbricato:** Locali non comunicanti anche separati dal Fabbricato, ma del quale costituiscono pertinenze ubicati entro 100 metri in linea d'aria dal limite perimetrale del Fabbricato assicurato;
- Domestici e/o Dipendenti:** Le persone alle dirette dipendenze dell'Assicurato con regolari rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione;
- Energia alternativa:** La produzione di energia effettuata tramite l'utilizzo di impianti fotovoltaici o solari, stabilmente fissati a terra, su tetti o terrazze, su muri o posti in sostituzione di vetrate, comprensivi di staffe di ancoraggio, moduli fotovoltaici o solari, inverter, cavi di collegamento, sistemi di controllo e rilevazione; come impianti sono considerati esclusivamente quelli situati all'interno dell'area perimetrale del fabbricato stesso;
- Esplosione:** La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione;
- Fabbricato:** La costruzione edile, con esclusione dell'area edificata, costruita con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 70% delle rispettive superfici e adibita a civile abitazione, ufficio e/o studio professionale per almeno il 70% della superficie dei piani, comprendente:
- I locali di proprietà dell'Assicurato, costituenti l'intero fabbricato od una sua porzione, compresa la quota delle parti comuni del Fabbricato, nonché le opere di fondazione o interrato;
 - Le dipendenze (cantine, soffitte, box) anche se in corpi separati, le recinzioni ed i cancelli;
 - Le tinteggiature, tappezzerie e moquette, i serramenti, gli impianti elettrici, telefonici, videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, purché stabilmente installati, ed ogni altro impianto ed installazione considerati fissi per natura e destinazione, anche se di proprietà di società erogatrici;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- Le statue, gli affreschi e le decorazioni non aventi valore artistico.

Familiari conviventi:	Coniuge del Contraente/Assicurato: i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di stato di famiglia purchè non coniugati e conviventi.
Fenomeno elettrico:	Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
Franchigia:	L'importo prestabilito che, in caso di Sinistro, viene detratto dall'Indennizzo e rimane a carico dell'Assicurato/Contraente.
Furto:	Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
Furto con destrezza:	Furto commesso con speciale abilità tale da eludere l'attenzione del derubato e di altre persone presenti.
Impianto:	Vedi alla voce "Pannelli fotovoltaici"
Impianto di allarme:	Impianto di allarme antintrusione a norme CEI.
Implosione:	Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:	La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può estendersi e propagarsi.
Incombustibilità:	Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.
Istituto o Banca:	L'Istituto bancario che può vantare diritti sui beni assicurati.
Lastre antisfondamento:	Le superfici costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro per tutta la loro estensione, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri oppure superfici costituite da un unico strato di appropriato materiale sintetico di spessore sempre non inferiore a 6 millimetri.
Mezzi di chiusura non conformi:	Serramenti con cristalli o vetri non antisfondamento.
Mezzi di chiusura normali:	Le aperture dei locali a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili o praticabili dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese da almeno uno dei seguenti mezzi: <ul style="list-style-type: none">• robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro



antisfondamento di spessore non inferiore a 6 mm costruiti da lastre a più strati di vetro accoppiati tra loro con interposto per l'intera superficie da uno strato di materiale plastico o sintetico (PVB), metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti capaci di impedire il passaggio di persone.

Si intendono:

- a) porte anti-intrusione realizzate in legno, metallo o leghe metalliche a Norma UNI 7962;
- b) porte blindate soggette a metodi di prova e classi di resistenza da 1 a 4 come da Norma UNI 9569 con protezione specifica antiperforazione zona serrature e serrature di sicurezza a chiave meccanica a doppia mappa con almeno 5 nastrine;
- c) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o in plastica pesante o con lamine interne di blindatura o di acciaio dello spessore minimo di 0,8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq o comunque, ferme le caratteristiche costruttive, capaci di impedire il passaggio di persone.

Mezzi di chiusura speciali:

Modulo di polizza:

Il documento, sottoscritto dal Mutuatario e da DONAU, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto.

Mutuatario:

La persona fisica e/o giuridica che stipula il contratto di finanziamento con la Banca.

Limite di indennizzo:

La somma massima dovuta dalla Società a titolo di Indennizzo.

Pannelli fotovoltaici:

Sono i moduli fotovoltaici fissati agli appositi sostegni, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati che consentono di trasformare l'energia del sole in energia elettrica (denominato anche "l'impianto"). Il processo fotovoltaico di trasformazione dell'energia del sole in elettricità avviene nelle celle fotovoltaiche, sottili fette di silicio sottoposte a complessi trattamenti chimici e fisici, che collegate in serie compongono il modulo fotovoltaico (a titolo di esempio: supporti, staffe, moduli, inverter), tutti purchè fissi e stabilmente installati. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte e dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine.

Polizza:

Il documento che prova l'Assicurazione.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Pregiati:	Gli oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti materiali. Gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura; oggetti e mobili di particolare valore e/o di antiquariato, quadri, tappeti, arazzi, collezioni.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.
Preziosi:	Vedi Pregiati
Primo rischio assoluto:	Forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro.
Rapina/Estorsione:	Impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.
Regola proporzionale:	Qualora risulti assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del Sinistro, viene corrisposto un Indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.
Risarcimento:	La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rischio locativo:	Responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dalla presente Polizza al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato. Se la somma assicurata è inferiore al valore reale del Fabbricato, calcolato ai termini di Polizza, viene applicata la regola proporzionale.
Scheda di polizza:	Il documento, sottoscritto dal Contraente e da DONAU, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto.
Scoperto:	La parte del danno espressa in percentuale che, per ogni Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio:	Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo o "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Set informativo	Insieme della documentazione informativa predisposta dalla Compagnia ai sensi del regolamento IVASS n. 41/2018, da consegnare al potenziale cliente e costituito da: DIP, DIP aggiuntivo e condizioni di assicurazione comprensive del glossario.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Società:	Donau Versicherung AG - Vienna Insurance Group con sede in 1010 Vienna, Schottenring 15 e sede secondaria in Milano, Via Quaranta, 45



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

(per brevità anche "DONAU").

- Solaio:** Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
- La somma assicurata per gli Oggetti Pregiati così come definiti, rappresentata dal valore dei beni colpiti da Sinistro, attribuito ed accettato dalle parti a seguito di regolare fattura di acquisto e/o expertise redatta da un Perito del Tribunale competente per territorio o da uno stimatore professionista iscritto alla C.C.I.A.A. (antiquario, gallerista, gioielliere, pellicciaio) aderente ad una delle seguenti Associazioni: Federazione Italiana Mercanti d'Arte, Associazione Orafa Regionale, Associazione Pellicciai Italiani, Numismatici Italiani Professionisti.
- Stima accettata:**
- Terreno contaminato:** Si intende il terreno per il quale sono richiesti il rilevamento, la messa in sicurezza e/o il trattamento a causa del suo collegamento con altri beni (ad eccezione delle sostanze radioattive), ai sensi della legislazione italiana e delle normative, sul trattamento dei rifiuti e di acque vigenti al momento della stipulazione del Contratto.
- Tetto:** L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
- Trattamento:** Si intendono tutti i provvedimenti che servono ad eliminare, recuperare o rendere idonei per la discarica rifiuti pericolosi, sostanze pericolose e/o il Terreno contaminato senza residui fissi.
- Valore allo stato d'uso:** Il Valore a nuovo o di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla qualità, alla funzionalità, all'uso, al rendimento, alla vetustà, all'adozione di nuovi metodi e ritrovati ad ogni altra circostanza concomitante.
- Valore a nuovo o di rimpiazzo:** Il costo di riparazione o ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive, fermo il limite della somma assicurata, escluso il valore dell'area.
- Valore intero:** La forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile.
- Valori:** Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore nonché gioielli ed oggetti preziosi.

NORME GENERALI SEMPRE OPERANTI

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Art.2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento**, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. **Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.**

Art.3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.4 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni circostanza che possa determinare l'aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non conosciuti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art.1898 del Codice Civile.

Art.5 - Diminuzione del Rischio

In caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta, ai sensi dell'Art.1897 Codice Civile, a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono **a carico del Contraente e/o Assicurato.**

Art.7 - Rinvio alle norme di legge

Il contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto o diversamente regolato si applicano le disposizioni di legge.

Art.8 - Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell'Assicurato nel momento della sottoscrizione della Polizza o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto all'Indennizzo dei danni, **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B.Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art.9 - Territorialità

La copertura assicurativa è prestata per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato di Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art.10 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata, fax o posta elettronica con conferma di ricezione alla Direzione della Società oppure all'agenzia alla quale è assegnato il Contratto di assicurazione.

Art.11 Altre assicurazioni

L'Assicurato non è tenuto a comunicare alla Società l'eventuale esistenza di altri contratti aventi ad oggetto prestazioni analoghe a quelle previste dalla Polizza.

In caso di Sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può chiedere a ciascun assicuratore l'Indennità dovuta secondo il rispettivo contratto purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno; è esclusa in ogni caso la responsabilità solidale di Donau.

Art.12 Foro competente

Per ogni controversia insorta tra le parti è competente il foro del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato/Contraente.

Art.13 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e **sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo** ciascuna delle parti può recedere dal contratto di assicurazione, con preavviso di trenta giorni, inviato mediante lettera raccomandata.

In tal caso, la Società mette a disposizione del Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

La riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Relativamente alla Sezione "Furto e Rapina" si farà luogo al rimborso, al netto delle imposte, della parte di Premio, relativa al periodo di rischio non corso, calcolata sulla somma assicurata rimasta in essere.

Art.14 Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 codice civile **i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Art.15 Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata **spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza**, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Art.16 - Denuncia di Sinistro – Obblighi dell'Assicurato

In caso di Sinistro, **l'Assicurato e/o il Contraente devono:**

- fare quanto gli è possibile per **contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate, conservare le tracce ed i residui del Sinistro;**
- darne avviso alla Società entro 5 giorni** da quando ne sono venuti a conoscenza, anche a mezzo fax, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- per i danni presumibilmente dolosi ed in tutti i casi previsti dalla legge, **sporgere denuncia scritta all'autorità competente, trasmettendone copia alla Società;**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- d) **fornire a proprie spese alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;**
- e) **denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;**
- f) **adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art.17 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera coscientemente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o, in caso di Incendio, facilita il processo di questo, **decade da ogni diritto all'Indennizzo.**

Art.18 - Incarico ai periti

I periti devono:

1. indagare su cause e modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
3. stabilire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio non dichiarate;
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate danneggiate;
5. stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero Fabbricato o le parti colpite dal Sinistro;
6. stimare e liquidare il danno comprese le eventuali spese di salvataggio e le spese di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti. La perizia collegiale è **valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla**, in questo caso gli altri periti devono fare menzione del rifiuto nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.19 - Pagamento dell'Indennizzo / Risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società effettua, entro trenta giorni dalla data dell'accordo amichevole e/o dell'atto di transazione e purché siano trascorsi trenta giorni dal Sinistro senza opposizioni, il pagamento dell'Indennizzo/risarcimento in Euro presso la sede della Società o presso l'ufficio dell'Intermediario cui è assegnata la Polizza. Qualora venga aperta una **procedura giudiziaria** sulla causa del Sinistro, **il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di Esclusione.**

Art.20 - Limite massimo di Indennizzo / Risarcimento

Salvo il caso previsto dall'Art.1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), **in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

Art.21 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, su richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo o su richiesta di uno dei periti; le decisioni sono prese a maggioranza e sono obbligatorie per entrambe le parti.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Art. 22 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

A) - SEZIONE INCENDIO, FURTO/RAPINA/ESTORSIONE, CRISTALLI E LASTRE

A1 - NORME COMUNI

Art.1 - Cose di proprietà di terzi

La Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. **Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.2 - Deroga alla Regola proporzionale (non operante se scelta la forma a Primo rischio assoluto)

In parziale deroga all'Art.1907 del Codice Civile, si conviene fra le parti che non si farà luogo all'applicazione della Regola proporzionale qualora la somma assicurata, maggiorata del 15%, risulti pari o superiore al valore al momento del Sinistro; qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore al momento del Sinistro, il disposto dell'Art.1907 rimarrà operativo e la Società risponderà del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. In ogni caso, **l'Indennizzo non potrà superare la somma assicurata.**

Art.3 - Pagamento di anticipi su Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;
- b) non vi siano impedimenti contrattuali quali, ad esempio, vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare; e
- c) l'Indennizzo prevedibile superi l'ammontare complessivo di € 15.000,00

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro e purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'ammontare massimo dell'acconto **non potrà comunque superare € 250.000,00** qualunque sia l'ammontare stimato dell'Indennizzo.

Resta comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art.4 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di parenti, conviventi, ospiti o collaboratori familiari dell'Assicurato, **purché questi, a loro volta, non esercitino l'azione di regresso verso il responsabile del danno.**

Art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita prevista dal Settore di garanzia interessato dal sinistro, **l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o rubate – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:**

1. Fabbricato:

si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo il valore dell' area.

2. Contenuto:

si stima il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, età, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento, avevano al momento del sinistro tutte le cose assicurate.

L'ammontare del danno si determina:

- **Per il fabbricato (punto 1):** in base alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate diminuita del valore dei residui. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall' Art. 20 delle Norme Generali sempre operanti – “Limite Massimo d'Indennizzo”, pagherà un importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso, per tale intendendosi il valore determinato in base alla stima di cui al precedente punto 1 al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza concomitante.
Fermo quanto sopra, **qualora il fabbricato fosse stato assicurato nella forma a Primo rischio assoluto, si procederà alla quantificazione del danno senza effettuare la stima di cui al punto 1 del presente articolo.**
- **Per il contenuto (punto 2):** deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all' Erario.
In nessun caso la Società, fermo quanto previsto Art. 20 delle Norme Generali sempre operanti – “Limite Massimo d'Indennizzo”, pagherà un importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso, per tale intendendosi il valore determinato in base alla stima di cui al precedente punto 2) al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla qualità, alla funzionalità, all'uso, al rendimento, alla vetustà, all'adozione di nuovi metodi e ritrovati ad ogni altra circostanza concomitante.
Fermo quanto sopra, **qualora il contenuto fosse stato assicurato nelle forma a Primo rischio assoluto, si procederà alla quantificazione del danno senza effettuare la stima di cui al punto 2 del presente articolo.**

Qualora il rimpiazzo o la riparazione non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato in base al valore allo stato d'uso, deducendo dal costo di rimpiazzo stimato il deprezzamento indicato ai precedenti commi. La deduzione dal costo di rimpiazzo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuto rimpiazzo o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il costo di rimpiazzo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a rimpiazzo o riparazione avvenuti. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B.Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 6 – Titoli di credito

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, **non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- b) **l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 7 – Raccolte e collezioni

Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente; la Società indennizzerà **unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.**

Art. 8 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 9 – Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, **il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso,** salva la disposizione dell'Art. 4 delle Norme Generali sempre operanti se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 10 – Rimborso onorari del perito

La Società rimborsa le spese e gli onorari del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'Art. 18 delle Norme Generali sempre operanti, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato, col massimo di € 3.000,00 (tremila).

A2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO (valida se espressamente richiamata nella Scheda di polizza)

Art.1 - Rischi Assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio, compresi i guasti e le spese sostenute per impedirne la propagazione;
- b) esplosione e scoppio anche esterni (ivi compresi quelli cagionati da bombole di gas ad uso domestico) non causati da ordigni esplosivi;
- c) azione del fulmine;
- d) fumo per fuoriuscita a seguito di guasti improvvisi e accidentali agli impianti di riscaldamento (purché detti impianti risultino collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini) oppure sviluppato da incendio anche di cose diverse da quelle assicurate;
- e) caduta di aeromobili, di corpi volanti e orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- f) bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- g) urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato o al suo servizio con uno **scoperto per Sinistro pari al 10% del danno ed un limite di indennizzo per anno assicurativo pari ad € 5.000,00 (cinquemila)**;
- h) sviluppo di gas, vapori, fumi, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le cose assicurate oppure altri beni posti nell'ambito di 20 metri da essa;
- i) deflagrazione in apparecchiature per riscaldamento con un limite a Primo rischio assoluto per Sinistro/anno assicurativo **pari a € 5.000,00**;
- j) colpa grave dell'Assicurato nonché dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

La Società inoltre indennizza:

- k) le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del Sinistro, esclusi i materiali tossici e nocivi classificati tali dalle leggi in vigore, fino ad un **massimo del 10% della somma assicurata rispettivamente alle partite "Fabbricato" e "Contenuto"**;
- l) i costi accessori (smontaggio e rimontaggio, deposito presso terzi, costi per l'isolamento e per l'estinzione Incendi) fino ad un massimo del **10% della somma assicurata, rispettivamente alle partite "Fabbricato" e "Contenuto"**, compresi i costi per la riparazioni dei locali e necessari a seguito del Sinistro;
- m) le migliorie costruttive effettuate dopo danni provocati da Incendi fino ad un **massimo del 10% del danno indennizzabile accertato**;
- n) le spese per una abitazione sostitutiva o i costi per un hotel in caso di Sinistro indennizzabile **al massimo per 12 mesi**; con un limite di **€ 60,00 (sessanta) per persona al giorno, fino ad un massimo di € 4.000,00 (quattromila) per l'intero nucleo familiare per Sinistro e anno assicurativo**;
- o) i danni causati dalla fuoriuscita di acqua da acquari e materassi ad acqua **fino a € 2.000,00 (duemila)** a "Primo rischio assoluto" per Sinistro/anno assicurativo;
- p) i danni a impianti di climatizzazione **fino ad € 2.000,00 (duemila)** per Sinistro/anno assicurativo;
- q) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune **fino al 5% dell'Indennizzo dovuto**;
- r) le spese di riprogettazione del fabbricato fino ad un **massimo del 5%** dell'Indennizzo dovuto per i danni materiali al Fabbricato;
- s) i danni procurati in seguito ad un Sinistro indennizzabile ai beni assicurati alla partita "Contenuto" (**fino ad un massimo del 10% della somma assicurata**) portati dall'Assicurato o dai Familiari conviventi in una località di villeggiatura nell'ambito del territorio italiano. Tale copertura viene prestata limitatamente al periodo della permanenza dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi nel predetto luogo e a condizione che i locali in uso non costituiscano dimora saltuaria;
- t) Sono compresi i danni da incendio agli oggetti posti in mansarda, in cantina, nella stanza di disbrigo, agli oggetti all'aperto e nelle pertinenze. Sono inoltre compresi i danni alle biciclette con un **limite di indennizzo per sinistro anno pari a € 600,00 (seicento)**.

Art.2 - Garanzie aggiuntive:

Art.2.1 - Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di pluviali o di grondaie pertinenti all'Abitazione.

In edifici non abitati per un periodo più lungo di 72 ore le condutture idriche (conduttura principale) devono essere chiuse durante il periodo di assenza.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

La Società inoltre risarcisce:

- a) i danni subiti dall'impianto di riscaldamento (pavimento o a parete) tramite l'impianto di circolazione dell'acqua;
- b) i danni alle guarnizioni delle tubature in ingresso e uscita, danni da intasamenti, danni agli apparecchi annessi e alla rubinetteria, sostituzione o riparazione degli stessi necessari a seguito di eliminazione di un guasto da rottura;
- c) le spese di sostituzione della tubatura fissa per irrigazione **fino ad un massimo di 5 metri** per guasto;
- d) i danni alle tubature idriche di ingresso e uscita (anche canali di miscelazione acqua) all'esterno dell'edificio, ma all'interno della proprietà (corte);
- e) i danni alle tubature di mandata esterne alla proprietà (**fino ad un massimo di 5 m** dal confine della proprietà);
- f) i danni alle tubature di uscita esterne alla proprietà fino al raccordo con rete pubblica nella rete di canali pubblici (**fino ad un massimo di 5 m** dal confine della proprietà).

Art.2.2 - Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, bufera, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di oggetti assicurati e non.

La garanzia comprende anche i danni da acqua penetrata all'interno del Fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti - **purché chiusi al momento del Sinistro** - causate dagli eventi atmosferici sopra indicati.

Sono compresi, inoltre, i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei Fabbricati e al loro contenuto, **purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.**

La garanzia è prestata fino ad un massimo del **75% delle somme assicurate alle partite "Fabbricato" e "Contenuto"**.

Art.2.3 - Fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati.

La garanzia viene prestata **fino al 5% della somma assicurata alla partita colpita**, con un **massimo di € 3.000,00 (tremila) per Sinistro** relativamente alle apparecchiature elettroniche in genere. La **Franchigia per Sinistro è pari ad € 150,00 (centocinquanta)**.

Art.2.4 - Gelo

La Società indennizza i Danni materiali e diretti arrecati all'Abitazione e al suo contenuto da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'Abitazione ed al servizio della stessa **a condizione che il danno sia conseguente a Sinistro indennizzabile e l'Abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del Sinistro.**

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto con un **limite per Sinistro/anno pari a € 3.000,00 (tremila) con Franchigia di € 250,00 (centocinquanta)**.

Art.2.5 - Spese ricerca e riparazione a seguito di guasto da acqua condotta

La Società indennizza le spese di ricerca e riparazione a seguito di danni materiali e diretti arrecati all'Abitazione e al suo contenuto con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'abitazione ed al servizio della stessa.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Questa garanzia é prestata a Primo rischio assoluto con un **limite per Sinistro/anno pari a € 3.000,00 (tremila) con Franchigia di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Art.2.6 - Spese relative ai danni derivanti da rigurgito o rottura di fognature

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati all'abitazione e al suo contenuto da rigurgito o rottura di fognature.

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto con un **limite per Sinistro/anno pari a € 3.000,00 (tremila) con Franchigia di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Art.2.7 - Spese relative al rimpiazzo di combustibile

La Società indennizza le spese necessarie al rimpiazzo di combustibile conseguente a fuoriuscita dello stesso dovuta a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento al servizio del fabbricato o della porzione assicurata **con un massimo di € 2.000,00 (duemila) per Sinistro/anno.**

Art.2.8 - Atti vandalici, scioperi, tumulti e sommosse

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati all'Abitazione e al suo contenuto da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

Art.2.9 - Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti **fino al 50% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o Contenuto** per sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti.

Art.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) **atti di guerra anche civile ed insurrezioni, invasioni ed ostilità, con o senza dichiarazioni di guerra, rivolta, occupazione militare, occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi o verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità;**
- b) **trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;**
- c) **dolo del Contraente o dell'Assicurato;**
- d) **terremoto, bradisismo, maremoto, inondazione, alluvione, allagamento in genere;**
- e) **valanghe e slavine, frane, smottamenti, mareggiate o eruzioni vulcaniche;**
- f) **deturpamento, imbrattamento;**
- g) **furto e rapina;**
- h) **stillicidio, umidità, insalubrità dei locali;**
- i) **usura e manomissione, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione;**
- j) **infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture di condutture;**
- k) **rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici;**
- l) **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- m) **acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- n) **cedimento o franamento del terreno,**
- o) **crollo e collasso strutturale;**

Nonché i danni subiti da:

- p) **coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, verande, tende esterne, gazebo e cose mobili all'aperto;**



- q) lastre di vetro, cristallo, in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- r) alberi e cespugli;
- s) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, camini, tende, tendoni, impianti ed attrezzature sportive, impianti dedicati a produzione di energia alternativa, antenne e installazioni a servizio;
- t) fabbricati o tettoie aperti su uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistri e da quanto in essi contenuto;
- u) vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- v) guasti o rotture in genere a seguito di cadute ed urti.

Sono inoltre esclusi i danni:

- w) indiretti, quali cambiamenti di costruzioni o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- x) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- y) alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- z) causati da difetti di materiale e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione.

Art.4 - Limiti di Indennizzo

Per valori e preziosi/pregiati operano i seguenti limiti di Indennizzo:

- € 12.000,00(dodicimila) per singolo oggetto, relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, preziosi/pregiati, valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
- 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto" per denaro, con il massimo di € 2.000,00 (duemila).

Art.5 - Parificazione danni da Incendio

Sono parificati ai danni da Incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio.

A3 - CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

(Valide soltanto se espressamente richiamate nella Scheda di polizza ed esercitate le relative opzioni)

Art.1 - Rischio locativo

Qualora espressamente contrassegnato in Polizza nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611 C.C. la Società si obbliga a risarcire le somme che questi sia tenuto a pagare per i Danni diretti e materiali cagionati da un evento garantito dalla presente Sezione al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.2 della Sezione A1 "Norme Comuni"**, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato secondo quanto disposto dalle presenti Condizioni generali.



Art.2 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da Sinistro indennizzabile nei limiti e alle condizioni stabilite per il presente settore.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente.

L'Assicurato deve **immediatamente informare** la Società delle **procedure penali o civili** promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di **assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.**

L'Assicurato deve **astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità** senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

A4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO/RAPINA/ESTORSIONE (valida se espressamente richiamata nella Scheda di polizza)

Art.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le Cose:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura e scasso
 - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta a chi la detiene in modo fraudolento. **In caso di furto e/o smarrimento di chiavi autentiche dovrà essere effettuata denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, entro le ore 24 del giorno in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza dell'accadimento;**
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi.**

Per i valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata, o di **peso non inferiore a 200 kg**, le somme relative alla dimora abituale per preziosi/pregiati, valori, gioielli, oggetti d'oro, denaro e valuta si intendono raddoppiate **sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi con rottura o scasso.**



Sono parificati ai danni del furto i guasti e gli atti vandalici causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

Qualora i predetti danni vengano causati ai locali che contengono i beni assicurati ed ai relativi fissi ed infissi nonché le relative porte poste a riparo e protezione degli accessi ed aperture la garanzia è prestata **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata col massimo di € 2.000,00 (duemila)**;

Sono inoltre assicurati i seguenti eventi:

- a) Furto commesso con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti.
- b) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi**.
- c) Rapina/Estorsione avvenuta nei locali della dimora anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- d) Furto, Rapina, Estorsione dei valori di proprietà dei Familiari conviventi e/o di terzi presenti nei luoghi assicurati.
- e) Furto con presenza di persone
Fermo restando l'applicazione dello Scoperto di cui al successivo art. 4, è ammesso che quando vi è presenza di persone nei locali costituenti l'oggetto assicurato non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura.
- f) Furto, Rapina Estorsione presso terzi
La Società si obbliga a risarcire i danni subiti dai beni dell'Assicurato anche quando gli stessi si trovino temporaneamente in custodia, deposito, manutenzione, pulizia o riparazione presso terzi, **fermo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo eventualmente responsabile**.
- g) Furto di denaro, valuta, libretti di risparmio, gioielli
La Società si obbliga a risarcire i danni subiti dall'Assicurato a seguito di furto, rapina, estorsione dei valori e/o oggetti pregiati, con le seguenti specifiche:
 - 1) Furto, Rapina od Estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, con una **franchigia di € 150,00 (centocinquanta) per Sinistro**.
 - 2) Furto commesso dai collaboratori **che non siano incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali** che li contengono, nonché appropriazione indebita ovvero il furto commesso da collaboratori in genere, **purché il furto sia avvenuto e denunciato durante il periodo di validità della Assicurazione**.
La presente garanzia è prestata **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, sino ad un massimo indennizzo di € 1.200,00 (milleduecento) per sinistro**;
 - 3) Rapina, scippo od Estorsione di capi di vestiario, oggetti personali, Preziosi, gioielli, oggetti d'oro, denaro e valuta portati indosso dall'Assicurato o dai componenti il nucleo familiare e con lui conviventi.
La garanzia è valida nel territorio di tutti i Paesi Europei ed è prestata **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata col massimo indennizzo di € 1.200,00 (milleduecento) per sinistro**.
 - 4) Furto, Rapina od Estorsione degli oggetti assicurati quando portati dall'Assicurato o dai suoi Familiari conviventi in locali di villeggiatura, nell'ambito del territorio italiano, **limitatamente al periodo di loro permanenza in luogo e alla condizione che detti locali non costituiscano la loro dimora saltuaria**.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10%** della somma assicurata, fermi i **limiti previsti all'Articolo 2 "Limiti di Indennizzo"**.

5) Rapina o Estorsione di pellicce e vestiario in temporaneo deposito presso appositi servizi di custodia di ristoranti o di teatri, **a condizione che vi sia stata Rapina o Estorsione nei confronti del personale addetto**. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10%** della somma assicurata col **massimo di € 1.600,00 (milleseicento) per Sinistro e per anno assicurativo**.

6) Furto, Rapina od Estorsione, guasti e atti vandalici a mobili, arredamento, attrezzatura e vestiario, quando si trovino temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione.

La garanzia è prestata **sino alla concorrenza del 5%** della somma assicurata **per Sinistro**.

7) Furto, Rapina od Estorsione di Preziosi e/o Valori, posti in cassette di sicurezza racchiuse in camera corazzata presso istituti di credito.

La garanzia è prestata **sino al doppio della somma prevista nell'Art. 2 "Limiti di Indennizzo"** per tali oggetti ed è **in eccedenza a quanto garantito dall'istituto di credito o dal suo assicuratore**;

8) Furto, rapina od estorsione di arredamenti di uffici commerciali e studi medici purché di pertinenza dell'abitazione assicurata.

La Società rimborsa altresì:

h) Le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare e con lui conviventi, nel corso di furto, rapina, estorsione o scippo, **fino alla concorrenza di € 600,00 (seicento) per Sinistro e per anno assicurativo**;

i) le spese sostenute, a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi dell'Abitazione, per sostituzione delle serrature delle porte di ingresso con altre dello stesso tipo e caratteristiche, comprese le spese per rientrare nel Fabbricato. **La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'Autorità**.

La garanzia è prestata **sino alla concorrenza di € 300,00 (trecento) per Sinistro e per anno assicurativo**;

j) le spese sostenute per trasporto e ricovero in ospedale o clinica, comprese le rette di degenza, le spese ambulatoriali, gli onorari medici, le radiografie, le ingessature e le prime medicazioni, a seguito di rapina, scippo o estorsione di cui all'Art. 1 punto 5), il tutto **sino alla concorrenza di € 600,00 (seicento) per Sinistro e per anno assicurativo**.

Art. 2 - Limiti di Indennizzo per l'Assicurazione Furto

a) L'assicurazione è prestata sugli oggetti di cui alla definizione "Contenuto dimora abituale" con i seguenti limiti:

❖ **50% della somma assicurata** per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi/pregiati), oggetti e servizi di argenteria, con il **massimo di € 8.000,00 (ottomila)** per singolo oggetto;

❖ **40% della somma assicurata** per preziosi/pregiati, valori (escluso denaro), raccolte e collezioni con il **massimo di € 12.000,00 (dodicimila)** (se liberamente accessibili il limite deve intendersi ridotto a **€ 1.500,00(millecinquecento)**);

❖ **10% della somma assicurata** per denaro, con il massimo di **€ 1.600,00 (milleseicento)** (se il denaro è liberamente accessibile il limite deve intendersi ridotto a **€ 250,00(duecentocinquanta)**);

❖ **10% della somma assicurata** per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del Fabbricato, non



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

comunicanti con i locali di Abitazione, con il **massimo di € 600,00 (seicento)** per singolo oggetto;

- b) L'assicurazione è prestata sugli oggetti di cui alla definizione "Contenuto dimora non abituale" e **ferme le esclusioni previste in tale definizione, con i seguenti limiti:**
- ❖ **50% della somma assicurata** per tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, col **massimo di € 600,00 (seicento)** per singolo oggetto;
 - ❖ **10% della somma assicurata** per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio di pertinenza del Fabbricato, non comunicanti con i locali di Abitazione, con il **massimo di € 300,00 (trecento)** per singolo oggetto.

Art. 3 - Diritto di Surrogazione

Fermo il disposto dell'Art. 1916 C.C. **l'Assicurato si obbliga a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell'Indennizzo.**

Art. 4 - Caratteristiche costruttive – Mezzi di chiusura e protezione

L'Assicurazione è prestata alla condizione, **essenziale per l'efficacia della copertura dei Rischi** di cui alla presente Sezione A4 "Furto/Rapina/Estorsione", che:

- a) **il Fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati sia costruito in muratura e sia elevato a più piani fuori terra, oppure, se elevato ad un solo piano - anche parzialmente - abbia la linea di gronda del tetto situata ad altezza - in linea verticale – non inferiore a 4 m dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, abbia tetto in cemento armato o laterizio armato, vetrocemento armato, senza lucernari, fatta eccezione di quelli in vetro antisfondamento;**
- b) **i locali contenenti gli oggetti assicurati abbiano strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con eventuali solai ed armature del tetto anche in materiali combustibili;**
- c) **ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati.**

Relativamente alla Dimora abituale, qualora dovesse risultare che:

- 1) **al momento del Furto vi sia presenza di persone all'interno dei locali e non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre;**
oppure:
2) **l'introduzione nei locali avvenga forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopra indicato, ma venga accertato che altre chiusure non erano ugualmente protette;**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini dell'Assicurazione **sottraendo lo Scoperto del 20%** che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Qualora l'introduzione nei locali avvenga forzando i mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra indicato, la Società non è obbligata a pagare alcun Indennizzo.

Relativamente alla Dimora non abituale, qualora dovesse risultare che, al momento del Furto l'Assicurato e/o almeno uno dei Familiari conviventi siano stati presenti all'interno del locali e non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, la Società corrisponderà ugualmente all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, ferma l'applicazione dello **scoperto del 20%**.

Art.5 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) **commessi o agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:**
- **da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;**
 - **da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;**
 - **da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;**
 - **da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;**
- b) **quali misteriose sparizioni, furto con destrezza, infedeltà dei domestici e/o dipendenti, frode, borseggio.**
- c) **relativi a denaro, preziosi, valori, raccolte e collezioni ubicati in "dimore non abituali".**

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- ❖ **di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni;**
- ❖ **di saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- ❖ **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;**
- ❖ **causati da atti di terrorismo;**
- ❖ **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, trombe, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;**
- ❖ **agli impianti di energia alternativa.**

La **garanzia Rapina, scippo od estorsione di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, gioielli, oggetti d'oro, denaro e valuta non vale:**

- a) **per le persone di età inferiore a 14 anni se non accompagnate, al momento dell'evento dannoso, da altra persona di età superiore a 14 anni facente parte del nucleo familiare assicurato;**
- b) **per preziosi, gioielli, oggetti d'oro, denaro, valuta o altre cose che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona.**



Art.6 - Reintegro della somma assicurata

Si conviene che sia le somme assicurate che i limiti di Indennizzo colpiti da Sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori originari dalle ore 24 dell'evento. A tal fine il **Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di Premio in coincidenza con il pagamento dell'Indennizzo.**

Il reintegro automatico, per uno o più Sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata rispettivamente per la partita colpita e per i relativi limiti di Indennizzo.

Art.7 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte l'Assicurato **deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.**

Le cose recuperate **divengono di proprietà della Società**, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo ricevuto, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno **sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate**; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di polizza e verranno effettuati i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e **prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro**, la Società è obbligata a coprire **soltanto i danni causati alle cose stesse in conseguenza del Sinistro**. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

Art.8 - Disabitazione

Se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di **45 giorni consecutivi disabitati**, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore **24 del quarantacinquesimo giorno.**

Per Preziosi/pregiati e valori la sospensione decorre dalle ore **24 del quindicesimo giorno.**

Art.9 Ponteggi e impalcature

Qualora sul Fabbricato contenente le cose assicurate siano eretti per qualsivoglia motivo ponteggi, impalcature o strutture simili, ancorché allarmati, sull'ammontare del danno verrà applicato **lo Scoperto del 20% sull'Indennizzo** liquidabile, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, **senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad Indennizzo, farlo assicurare da altri.** Tale scoperto verrà applicato qualora il furto venga perpetrato a mezzo e/o con l'ausilio delle sopraindicate strutture.

Art.10 Presenza di Impianto di allarme

Qualora il Contraente/Assicurato abbia dichiarato, e tale dichiarazione è essenziale per l'adozione della speciale tariffa Furto prestata, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da Impianto di allarme antintrusione a norme CEI, lo stesso si impegna a mantenere detto impianto in condizione di efficace funzionamento e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

In caso di inosservanza da parte del Contraente o dell'Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi di cui sopra, la Società, in caso di Sinistro, corrisponderà all'Assicurato **l'80% dell'importo liquidato a termini di Polizza e il restante 20% rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B.Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art.11 Mezzi di chiusura non conformi

Oltre ai Mezzi di chiusura normali, sono ammessi anche serramenti con cristalli o vetri non antisfondamento. **Se il Furto è commesso con la sola rottura di tali cristalli o vetri ma senza scasso** delle strutture e dei mezzi di chiusura è applicato lo Scoperto del 20% sull'Indennizzo liquidato, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad Indennizzo, farlo assicurare da altri.

A5 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PROTEZIONE SUPER INCENDIO E FURTO (sempre operanti)

La Società risarcisce anche:

- Incendio e Furto (**se operante la garanzia**) di passeggeri e carrozzine a rotelle contro danni ovunque subiti in Italia, beni indennizzati anche se collocati all'aperto sul terreno o sulle scale di pertinenza dell'Abitazione con un **massimo di € 500,00 (cinquecento) per Sinistro/anno;**
- Danni alla recinzione e/o al cancello del giardino in conseguenza di Furto con scasso coperto dall'Assicurazione a condizione che venga ripristinato entro un termine di 30 giorni dal sinistro **fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per Sinistro/anno;**
- Danni conseguenti a fulmine indiretto sugli elettrodomestici ad uso privato nella casa, **nell'ambito della somma di copertura contenuto**, nonché su telefoni cellulari, segreterie telefoniche, fax, PC ad uso privato **fino a € 2.000,00 (duemila) per Sinistro/anno (viene corrisposto il rimborso della fattura/scontrino – garanzia operante per beni acquistati fino ad un massimo di 4 anni di vetustà);**
- Danni da "mancato freddo": valido per il contenuto di congelatori **fino a € 500,00 (cinquecento) per Sinistro/anno** a causa di deterioramento a seguito di guasto nel funzionamento del congelatore o temporanea mancanza di corrente oppure a guasti o rotture dell'impianto frigorifero;
- Costi di ripristino del software del computer a uso privato **fino a € 1.000,00 (mille) per Sinistro/anno a seguito di danno indennizzabile;**
- Biciclette in mansarda, cantina o nella stanza di disbrigo e biciclette con dispositivo di sicurezza nella proprietà e nel vano scale **fino a € 1.000,00 (mille) per Sinistro/anno (se operante la garanzia Furto);**

A6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CRISTALLI E LASTRE (valida se espressamente richiamata nella Scheda di polizza ed esercitata la relativa opzione)

Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione - causata da rottura per causa accidentale o per fatto di terzi - delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché degli specchi con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensivi delle spese di trasporto ed installazione.

La Società indennizza altresì le rotture:

- a) determinate da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;



- b) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- c) verificatesi in occasione di Furto o di Rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- d) causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine;
- e) di piani di cottura in vetroceramica fino ad un **massimo di € 350,00 (trecentocinquanta) per Sinistro/annualità assicurativa.**

La Società inoltre rimborserà:

- f) i costi relativi al trattamento, in conformità con le disposizioni delle autorità competenti, dei frammenti di vetro considerati "rifiuti pericolosi" **fino ad un massimo del 50% del valore di sostituzione** delle vetrate danneggiate;
- g) i costi relativi alle operazioni di vetrificazione o pennellatura di emergenza **fino ad un massimo del 50% del valore** di sostituzione delle vetrate danneggiate.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza.

Art.2 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende le rotture:

- a) determinate da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- b) derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) derivanti da eventi risarcibili a termini della Sezione Incendio, in quanto operante;
- d) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti;
- e) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- f) di insegne esterne se causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, bufere e grandine;
- g) delle vetrate di edifici secondari quali giardini di inverno o serre ad utilizzo privato;
- h) delle parti in vetro di collettori solari o impianti fotovoltaici;
- i) delle vetrate interne quali specchi murali o armadi a vetro;
- j) di vetrate artistiche e di pregio;
- k) di tetti di vetro.

Art.3 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, **purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

Art.4 Indennizzo

La Società ha la facoltà di sostituire le lastre infrante o di pagarne il valore in contanti.

Art.5 Forma dell'Assicurazione

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata a **Primo rischio assoluto.**

Art.6 Limite di Indennizzo

Resta convenuto che **in nessun caso l'Indennizzo per ogni singola lastra potrà superare il limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento).**

B) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC (valide se espressamente richiamate nella Scheda di polizza)



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B.Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

B1 - RC BASE

Art.1 - Rischio assicurato RC BASE della Proprietà

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza e dei relative impianti fissi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli impianti di energia alternativa e gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino.

Se l'abitazione fa parte di un condominio l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Art.2 - Responsabilità civile della committenza

L'Assicurazione è estesa alla manutenzione ordinaria dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96 e successivi limitatamente alla responsabilità come committente per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché:

- ❖ l'Assicurato abbia designato i responsabili in conformità al disposto del D. Lgs 494/96 e successivi;
- ❖ dall'evento siano derivate la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Tale garanzia assicurativa opererà con un limite massimo per Sinistro e annualità assicurativa pari a € 250.000,00 (duecentocinquantamila).

Art.3 - Inquinamento accidentale

Ferma l'esclusione dell'Art.6 *Esclusioni ai punti 9,10, 11*, i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo sono compresi nell'Assicurazione **esclusivamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale, nel limite di un quarto del massimale prescelto.**

Qualora i danni materiali vengano provocati dall'olio combustibile immagazzinato per il riscaldamento il **massimo importo di Risarcimento per Sinistro e anno assicurativo sarà pari a € 10.000,00 (diecimila).**

Art.4 - Fuoriuscita di liquidi

La garanzia comprende i danni causati a terzi da fuoriuscita di liquidi, con i criteri di seguito indicati:

1. Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di **proprietario** della Dimora abituale o non abituale, la garanzia opera, **ferma l'esclusione dei danni da gelo**, quando la fuoriuscita di liquidi sia conseguente alla rottura accidentale di:
 - ❖ condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento a servizio del Fabbricato assicurato;
 - ❖ gronde e pluviali, condutture di scarico di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato;
 - ❖ apparecchi e macchine ad uso domestico utilizzati dall'Assicurato.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Resta inteso che per questa garanzia il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con applicazione della **Franchigia per Sinistro** indicata sulla **Scheda di polizza** o, comunque, con quella maggiore eventualmente prevista per l'analogo garanzia nella sezione Incendio.

Si conviene tra le parti che per le garanzie indicate l'Assicurazione è operante sino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla Scheda di polizza, che costituisce il massimo esborso per Sinistro e annualità assicurativa a carico della Società.

I danni a cose di terzi prodotti da fuoriuscita di acqua o da rigurgito di fogne purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture prevedono applicazione di una Franchigia assoluta di € 150,00 (centocinquanta) per ogni Sinistro.

Art.5 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del Fabbricato e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi;
- c) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore dell'Assicurato nonché tutte le persone che si trovino con una delle predette persone in un rapporto di parentela o affinità di cui alla lettera a).

Art.6 - Esclusioni

Le garanzie non comprendono i danni:

1. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione del Fabbricato assicurato;
2. derivanti da prodotti geneticamente modificati;
3. causati da atti dolosi degli Assicurati; restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi di minori di cui l'Assicurato debba rispondere;
4. conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
5. alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
6. da umidità o stillicidio, insalubrità dei locali, da gelo e da spargimento di liquidi;
7. da furto o rapina;
8. da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto dalla Garanzia Ricorso Terzi da Incendio;
9. derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
10. conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
11. derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;

B2 - RC CAPOFAMIGLIA

(valide soltanto se espressamente richiamate nella Scheda di polizza)

Art.1 - Descrizione delle garanzie – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne:

- ❖ l'Assicurato ed il coniuge convivente o il convivente more uxorio;
- ❖ i familiari, parenti ed affini con loro conviventi,

di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché dei collaboratori domestici - anche a tempo determinato - baby-sitter, persone "alla pari" durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell'Assicurato.

La garanzia comprende i fatti accidentali attinenti:

1. alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
2. alla responsabilità per minori in custodia;
3. alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
4. alla proprietà, possesso od attività svolta con l'utilizzo di animali domestici o da cortile, pesci e volatili, esclusi i selvatici, compresa la responsabilità civile delle persone alle quali sono affidati temporaneamente gli animali e purché queste persone non svolgono per professione tale attività;
5. alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista o di terzo trasportato su veicoli di proprietà altrui (**esclusi i danni al veicolo stesso**);
6. alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute.

Nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono, inoltre, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rischi relativi:

7. alla partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie;
8. alla partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità Scolastiche.

La garanzia comprende inoltre i fatti accidentali derivanti:

9. dalla conduzione della Dimora abituale e di quella saltuaria (quest'ultima anche se non indicata in polizza), comprese le dipendenze, i giardini - anche se con alberi ad alto fusto - gli orti, gli impianti e le eventuali attrezzature sportive, campi da tennis e piscine.
Se i locali costituenti la Dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato fanno parte di un condominio, la garanzia comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini**;
10. da lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
11. da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o dai cortili;
12. da antenne per radio e per televisione, comprese quelle per radioamatori, impianti di energia alternativa, **purché installate in modo fisso**;
13. dall'uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compreso lo scoppio del gas e di televisori, di apparecchi a vapore, di impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria;
14. da proprietà ed uso di giocattoli, anche a motore;
15. da proprietà ed uso di biciclette e veicoli a braccia;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

16. da proprietà ed uso di natanti senza motore di lunghezza inferiore a m 6,5, di tavole a vela, purché non dati in noleggio o in locazione;

Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con una franchigia di € 50,00 (cinquanta) per Sinistro;

17. dall'esercizio di giochi, compresa la partecipazione a manifestazioni e raduni di pratica comune e con caratteristiche ricreative;

18. dalla proprietà ed uso di cavalli ed animali da sella in genere, ma escluso il danno all'animale;

19. dalla pratica della pesca anche subacquea effettuata in conformità alle leggi vigenti;

20. dalla detenzione e uso di armi, anche da fuoco, per difesa personale, tiro a segno, tiro a volo e simili, regolarmente denunciate alle Autorità;

21. dalla pratica di hobbies quali: modellismo, esclusi i danni ai modelli di terzi e la partecipazione a competizioni e relative prove, bricolage e giardinaggio anche con uso di attrezzature e motofalciatrici;

22. dalla pratica di campeggio, compresa la proprietà e l'uso di attrezzature, tende, roulotte, campers, autocaravans esclusa la loro circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ed esclusi i danni da fuoriuscita di liquidi e quelli causati da cose abbandonate.

Art.2 - Responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

A) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e successivi, per gli infortuni subiti da persone qualificabili come dipendenti o lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, assicurate ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs ed addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e successivi, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%.

Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e successivi.

L'assicurazione è operante a condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tale garanzia assicurativa opererà con un limite massimo per Sinistro e annualità assicurativa pari a € 250.000,00 (duecentocinquantamila).

Art.3 - Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, colf, persone alla pari, intendendo per tali i soggetti non legati all'Assicurato da un rapporto di lavoro subordinato come dipendente o ad esso assimilabile, che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art.4 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla garanzia, salvo quanto previsto all'Art.1;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli delle persone di cui al punto precedente, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto all'Art.1.

Art.5 - Esclusioni

Le garanzie non comprendono i danni:

1. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione del Fabbricato assicurato;
2. derivanti da prodotti geneticamente modificati;
3. causati da atti dolosi degli Assicurati; restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi di minori di cui l'Assicurato debba rispondere;
4. conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
5. derivanti dalla proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, salvo i danni da incendio, scoppio, esplosione di veicoli a motore degli Assicurati quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, compresi i danni subiti da locali di terzi anche se locati al Contraente o ai suoi familiari;
6. derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a vela o a remi di lunghezza superiore a 6,5 metri;
7. derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport praticati sull'acqua, salvo quanto indicato al punto 6 che precede, e di quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
8. derivanti da proprietà, uso, guida di aeromobili o droni;
9. alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
10. da umidità o stillicidio, insalubrità dei locali, da gelo e da spargimento di liquidi;
11. da furto o rapina;
12. da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto dalla Garanzia Ricorso Terzi da Incendio;
13. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
14. derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
15. conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
16. derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
17. derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive.

Art.6 - Operatività delle garanzie

La garanzia opera nei paesi della Unione Europea.

Quando l'Assicurato trasferisce la propria residenza all'estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell'annualità assicurativa.

Art.7 - Pluralità di Assicurati

Qualora l'Assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B.Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

B3 - CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE GARANZIE:

Art.8 - Garanzia Interruzione o sospensione di attività

Sono compresi in garanzia anche i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti e Sinistro indennizzabile.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con un minimo di € 500,00 (cinquecento), nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di € 30.000,00 (trentamila) per Sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art.9 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

C) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANUBIOENERGIA (valida se espressamente richiamata nella Scheda di polizza ed esercitata la relativa opzione)

Art.1 - Rischi assicurati

La Società indennizza i Danni materiali e diretti causati ai Pannelli solari e/o impianti fotovoltaici assicurati da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall'Art. 2 "Esclusioni" e dall'Art. 3 "Limitazioni" della presente Sezione D.

Sono parificati ai Danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni causati:

1. da ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
2. da esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
4. con dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

5. da inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
6. per ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell'impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
7. a tubazioni e cavi interrati
8. da mancata produzione e/o fornitura di energia in genere a qualsivoglia titolo;
9. per difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della sottoscrizione della Scheda di Polizza;
10. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore dei Pannelli fotovoltaici ;
11. da guasti meccanici, elettrici ed elettronici dell'impianto;
12. da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
13. da montaggio, smontaggio e manutenzione dell'impianto;
14. da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
15. da deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
16. da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell'impianto;
17. da difetti di rendimento;
18. a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
19. da lavori di scavo, sminamento, bonifica, serramento, livellamento;
20. da franamento, smottamento, assestamento del terreno;
21. da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
22. da maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
23. da impiego di esplosivi in genere;



24. da umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
25. da eruzione vulcanica maremoto, terremoto, inondazioni, alluvioni allagamenti;
26. da sovraccarico da neve;

Sono inoltre esclusi i danni indiretti.

Art. 3 – Limitazioni

In nessun caso la Società pagherà un importo superiore al massimale stabilito nella Scheda di polizza all'apposita Sezione. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato, per ciascun Sinistro che avvenga nel corso del periodo di Assicurazione, previa **detrazione dello Scoperto del 10% con un minimo pari ad € 500,00 (cinquecento).**

Art. 4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del Sinistro è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, **al netto di un deprezzamento** stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si determina **sottraendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.**

Art. 5 – Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, in parziale deroga all'Art. 4 che precede, le Parti convengono di stipulare l'Assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. In caso di Sinistro si determina:
 - a. L'ammontare del danno e della rispettiva Indennità come se questa assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse;
 - b. Il supplemento d'Indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'Indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo".
2. Agli effetti degli Art. 4 che precede ("Valore dell'Impianto e Assicurazione parziale") e dell'art 1907 del Codice Civile, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", **il supplemento di Indennità viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
 - c) pari o inferiore al momento del Sinistro, il supplemento di Indennità diventa nullo.
- 3) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità **si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.**



- 4) Agli effetti dell'Indennizzo resta convenuto che **in nessun caso potrà essere pagato, per ciascun impianto, un importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'Art. 4 che precede.**
- 5) Il pagamento del supplemento d'Indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal Sinistro o, se non derivi aggravio per la Società, su altra area del territorio nazionale. **A tal fine la ricostruzione o il rimpiazzo dovrà avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**
- 6) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto impianti in stato di attività.
- 7) Restano valide tutte le Condizioni generali di assicurazione applicabili al Contratto che siano compatibili con le disposizioni della presente Sezione.

Art. 6 – Valore dell'impianto e assicurazione parziale

Il valore dell'impianto risultante dalla Polizza deve corrispondere al Valore a nuovo (costo di ricostruzione dello stesso impianto), senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato dal Contraente nella Scheda di polizza, **la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.**

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto (1342, 1679, 2211) predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione (1326) del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370).

In ogni caso non hanno effetto (1418, 1419), se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione (1461), ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2965), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi (1379, 1566-68, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto (1597, 1899), clausole compromissorie (808 C.P. C.) o deroghe alla competenza (6 C.P. C.) dell'autorità giudiziaria (28, 29 C.P. C.).

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento (1592) della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio (1611), qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 ss., 1256 ss., 2281). È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa (1594).



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo (1223).

Quando si tratta di cosa mobile stimata (1908) e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio (1588, 1589), proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata (1589).

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato (963).

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756).

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 ss.) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (1894, 1898).

L'assicuratore decade (2964 ss.) dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso (1373), mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (1894). Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (1932).

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi (1890, 1891), se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 (1391, 1932).

Art. 1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finchè la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.

I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto (1373) entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att. c. 187).

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (1892, 1926).

L'assicuratore può recedere dal contratto (1373), dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att. c. 187).

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto (1373), con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante lettera raccomandata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni (1932; att. c. 187).



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, [PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it), www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 ss.).

Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave (1917).

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (2048 – 2049; C.N. 524).

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana (cost. 2) o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore (1914; C.N. 522).

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza (1460). Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto (1453 ss.) se l'assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919 ss., 1924, 1932; att. c. 187).

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno (1908).

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti (1299). Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori (1299).

Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari (C.N. 521).

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (1227, 1915).

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro (1907), anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (1932, 2031; att. c. 187; C.N. 534).

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900; C.N. 534).



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti (1913).

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato (1932).

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie (1218) l'obbligo dell'avviso (1913) o del salvataggio (1914) perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932; att. c. 187).

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato (1203 n.5), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (1589).

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti (74 ss.) o da affini (78) dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2240).

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (1900; C.N. 798, 1010).

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dell'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede (2767; C.N. 1015).

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse (1932).

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore (1932, 2952; C.P. C. 106).

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (1900). per sinistro/anno.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, per brevità, “Società” o “il Titolare”), in qualità di titolare del trattamento desidera informarla, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali («**Regolamento**»), che i dati personali da Lei forniti in sede di instaurazione del rapporto e in costanza di esso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. In alcune circostanze alcuni dati potrebbero essere raccolti anche presso terzi, ove necessario e sempre nel rispetto della normativa applicabile.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Italia, Via Bernardo Quaranta n. 45, Milano.

2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare potrà trattare:

- **dati identificativi e di contatto**: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale, indirizzo email, numero telefonico;
- **dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti**.

I dati personali sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni di liceità:

a. adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/o dal contratto in essere con il Titolare, cui la presente informativa è allegata, e comunque di gestione ed esecuzione del contratto; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali connessi all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale (art. 6.1, lett. b e c del Regolamento);

b. gestione dell'eventuale contenzioso e tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f del Regolamento);

Per tali finalità non occorre il Suo consenso.

c. I dati forniti potranno essere trattati anche con la finalità di inviare newsletter, comunicazioni di natura pubblicitaria, o a finalità di *marketing*; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sul Suo consenso (art. 6.1, lett. a del Regolamento);

3. Modalità del trattamento e natura del conferimento

I dati personali saranno trattati dalla Società con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione d'idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il conferimento e l'aggiornamento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base a normative vigenti (in materia fiscale o altre) o per lo svolgimento del rapporto contrattuale. Senza tali dati, non sarà possibile instaurare o - in talune circostanze - proseguire il rapporto.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** è facoltativo e il mancato conferimento o il ritiro del consenso al trattamento non comporterà conseguenze sul rapporto contrattuale, ma solo l'impossibilità di trattare i dati ai fini ivi indicati.

4. Conservazione dei dati

Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni) e comunque per la sola durata del contratto in essere. Una volta concluso il rapporto, a tutela dei diritti della Società, i dati saranno conservati – in modo da essere accessibili solo in caso di necessità – per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Lei possa vantare nei confronti della Società. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttive o sospensive della prescrizione medesima.

Nel caso in cui Lei acconsenta al trattamento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dal conferimento.

5. Destinatari dei dati

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società, i suoi collaboratori, consulenti e professionisti (in particolare, a mero titolo esemplificativo: commercialisti; gestore del database aziendale etc.), organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, IVASS. Nell'adempimento di obblighi di legge, di quelli derivanti dal rapporto contrattuale o su Sua richiesta di dati potrebbero essere comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità.

6. Trasferimento dei dati

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e i suoi server siti in Unione Europea. I dati saranno altresì conservati, in formato digitale, all'interno del database situati in Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Diritti del Contraente

Il Contraente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati, inviando la Sua richiesta al seguente indirizzo email privacy@donauassicurazioni.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, Via B. Quaranta n. 45, 20139 Milano.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683